

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

In sede di reclamo, parte ricorrente contestava la mancata retrocessione da parte dell'intermediario, della quota parte dovuta a titolo di commissioni e di premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento, l'uno tramite cessione di un quinto della retribuzione e l'altra di delegazione di pagamento: Finanziamento n. 1 (cqs n. XXX541, d'ora in avanti Primo finanziamento, stipulato il 20/02/2014 ed estinto anticipatamente a maggio 2018), per il quale parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 2.662,02; Finanziamento n. 2 (n. XXX760, stipulato il 23/02/2015 ed estinto anticipatamente ad aprile 2019), per il quale parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.048,19.

Parte ricorrente chiede la restituzione della penale di estinzione anticipata dell'importo di 361,63 euro in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente in assenza dei presupposti di legge. Chiede, inoltre, il pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute, calcolati dal reclamo al saldo, nonché il rimborso delle spese legali sostenute.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

Premette di aver già restituito alla cliente, in sede di conteggio estintivo, la somma di € 208,21 per il contratto di delegazione di pagamento, nonché euro 48,76 per il contratto di cessione del quinto, nonché le commissioni di gestione per € 208,21 (Secondo Finanziamento) ed € 48,76 (Primo Finanziamento), calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione delle attività



finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).

Esclude la rimborsabilità delle commissioni di attivazione, stante la loro natura up-front. Riferisce dell'avvenuto versamento delle commissioni di intermediazione al mediatore a titolo di remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto.

L'intermediario chiede inoltre il rigetto della domanda di rifusione delle spese legali, deducendo la facoltatività dell'assistenza del difensore nei procedimenti di fronte all'Arbitro bancario finanziario.

Eccepisce la trasparenza delle commissioni di anticipata estinzione e la legittimità dell'addebito delle somme relative ai "diritti di estinzione" di ciascun finanziamento, affermando che, avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 48 (Secondo finanziamento) e della rata n. 49 (Primo Finanziamento), ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo.

In via principale chiede il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato dalla convenuta (€ 208,21 ed € 48,76).

In via subordinata, la resistente chiede, nel caso in cui fosse tenuta a versare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo dovuto a quanto già offerto e rifiutato dal cliente, pari ad € 17,75 (Secondo Finanziamento) ed € 505,14 (Primo Finanziamento).

In via ulteriormente subordinata, la resistente chiede di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 208,21 (Secondo Finanziamento) ed € 48,76 (Primo Finanziamento).

L'intermediario riferisce che, al fine di transigere la vicenda, già in sede di riscontro al reclamo, si è dichiarato disposto ad offrire la somma di € 505,14 per la il Primo Finanziamento e la somma di € 17,75 per il Secondo Finanziamento, tuttavia parte ricorrente non ha accettato l'offerta.

Successivamente con le controdeduzioni, l'intermediario ha riformulato la medesima proposta.

## DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b. (D.gs. 1.9. 1993, modificato con D. Lgs. 13/08/2010 n. 141).

PREMESSO che:

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

PREMESSO inoltre che:

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha statuito che: «[L]’effettività del diritto del



consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (para 31).

Nella misura in cui la ripartizione tra costi recurring e costi up-front risulti esclusivamente dalle clausole contrattuali, la loro ripartizione è determinata unilateralmente dalla banca (trattandosi di un contratto standard da quest'ultima redatto) e la loro fatturazione può includere un certo margine di profitto. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali costi dovranno essere tutti assoggettati alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b.

Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che: «il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto» (para 24). Ai sensi dell'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., il criterio c.d. pro rata temporis, il quale si rifà a un rigoroso principio di proporzionalità, deve essere quindi preferito ad altri criteri (come quello basato sulla curva degli interessi), i quali si rifanno a un principio più o meno accentuato di regressività. Secondo quanto è letteralmente stabilito dall'art. 125, 1° comma, t.u.b., inoltre, il criterio c.d. pro rata temporis deve essere applicato al costo totale del credito in quanto tale, indipendentemente dalla natura o dalla qualificazione contrattuale delle sue singole componenti; in particolare, tale criterio è applicabile tanto ai costi recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, la soluzione di cui si è detto non è idonea a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, in quanto «gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante» (para 34).

PREMESSO d'altro canto che:

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019, «la CGUE, lungi dal procedere a un'assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità (v. in particolare il paragrafo 34 della sentenza), ha semplicemente valutato l'obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione».

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, viene meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, «il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (para 32).

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, viene inoltre meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta



sentenza (para 31), la fatturazione di tali costi possa includere un certo margine di profitto per l'intermediario.

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, la sua (parziale) retrocessione al consumatore farebbe sì che quest'ultimo si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'intermediario, avendo comunque usufruito del servizio finanziario che ha costituito oggetto del contratto stipulato tra le parti. Nella sentenza 16 dicembre 2008, Grande Sezione, pronunciata nella causa C-47/07, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che il divieto di arricchirsi ingiustificatamente a spese altrui costituisce uno dei principî generali del diritto dell'Unione europea (para 50).

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, il suo importo non è pertanto assoggettato alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. Questa soluzione è applicabile a imposte e tasse, spese vive di istruttoria (segnatamente, perizie), compenso per l'attività di intermediazione del credito (sempre che l'intermediario fornisca un oggettivo riscontro probatorio di averne pagato l'importo).

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito (svolta tanto dal mediatore, quanto dall'agente), è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.

Sulla base di tali premesse, in relazione al caso di specie si osserva quanto segue:

- l'importo di imposte e tasse, indicato nel contratto stipulato con il consumatore, e che si presume sia stato pagato dall'intermediario sino a prova contraria, non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. ;
- qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è soggetto alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., stante l'assenza, nell'attuata produzione documentale, di evidenze idonee a provare l'avvenuto pagamento ai terzi.

Considerato che, per quanto sopra esplicitato, la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto e che il richiamato criterio c.d. *pro rata temporis* è applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front, la parte ricorrente ha diritto, considerando i rimborsi già effettuati dalla convenuta, alla somma risultante dalla seguente tabella:

#### Primo Finanziamento

rate pagate	49	ate residu	71	Importi	Metodo pro quot	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni di attivazione</i>				1.029,60	609,18		609,18
<i>Commissioni di gestione</i>				120,00	71,00	48,76	22,24
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.432,00	2.030,60		2.030,60
					0,00		0,00
<b>Totale</b>							<b>2.662,02</b>

#### Secondo Finanziamento

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni di attivazione</i>				270,00	162,00		162,00
<i>Commissioni di gestione</i>				384,00	230,40	208,21	22,19
<i>Commissioni di intermediazione</i>				1.440,00	864,00		864,00
					0,00		0,00
<b>Totale</b>							<b>1.048,19</b>

La richiesta di restituzione della penale per estinzione anticipata del contratto va respinta, posto che la fattispecie oggetto di ricorso non ricade nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 125 *sexies* t.u.b., lett. D), in virtù della quale l'indennizzo è dovuto solo nel caso il debito residuo sia pari o inferiore a 10.000 euro (Coll. Roma, dec. n. 24510/2019).

Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Roma n. 11244/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

### PER QUESTI MOTIVI

**Collegio dichiara inammissibile la domanda di restituzione della penale di anticipata estinzione. Dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.710,21 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA